

COMUNE DI CANCELLO E ARNONE

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Debiti e c. 58 cl
28/12/1972

Regione Campania
Visto con
alla delib. n. 23
155 in data
1973 e al Decr.
P.G.R.C. n. 424
del 11.6.1973

NORME DI ATTUAZIONE

IL SINDACO
(Dott. GIUSEPPE LEMIS-G)



15 DIC. 1972



progetto: dott. arch. filomena mastrangelo

PROGRAMMA di FABBRICAZIONE

COMUNE DI CANCELLO EARNONE

NORME DI ATTUAZIONE

CAPO I° - PARTE GENERALE.

Art. 1) FINALITA' DELLE NORME

Le presenti norme costituiscono lo strumento per l'organizzazione del territorio comunale secondo i lineamenti e gli orientamenti programmatici del P.d.F., e nel quadro di queste finalità forniscono le relative indicazioni e prescrizioni

ART. 2) NORME GENERALI

Il P.d.F. si applica a tutto il territorio comunale, con la suddivisione in zone, nei modi indicati nelle corrispondenti planimetrie in scala 1:5000 (TAV. TP1) e 1:2000 (TAV. TP2)



Con l'emanazione del decreto di approvazione del P.d.F. la concessione di ogni licenza edilizia, dovrà essere subordinata alle prescrizioni contenute nelle presenti norme; inoltre, i progetti, dovranno essere conformi alle disposizioni del R.E., che sarà redatto in conformità alle presenti norme ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Gli edifici esistenti, in contrasto con le destinazioni di zona e con i tipi edilizi previsti dal P.d.F., in mancanza dei piani particolareggiati di esecuzione, non sono soggetti ad alcuna procedura esattoria, ma potranno subire trasformazioni solo per adeguarli alle presenti norme.

Dopo l'approvazione del P.d.F. da parte del Comune, l'Ufficio Tecnico prenderà in esame le richieste per licenze di costruzione, ricostituzione e di lottizzazione, onde controllare la conformità alle disposizioni delle presenti norme, e per le eventuali determinazioni da prendere ai sensi della legge 3-11-1952 n. 1902 (legge di salvaguardia) e successive modifiche.



ART. 3) ATTUAZIONE DEL P.d.F.

Il P.R.G. si attua con l'intervento urbanistico preventivo o con l'intervento edilizio pluriennale, secondo le modalità di attuazione indicate nelle tavole di progetto TP1, TP2, TP3.

ART. 4) INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO.

Nelle zone ove è previsto l'intervento urbanistico preventivo, la presentazione di un progetto urbanistico di dettaglio (piano di lottizzazione o piano particolareggiato) deve riferirsi ad almeno una unità urbanistica la cui superficie minima d'intervento è fissata nelle norme delle diverse zone.

Il piano di lottizzazione (o il piano particolareggiato) deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole di progetto del P.d.F. nonché gli indici edilizi ed urbanistici.

Prima dell'approvazione del P.d.F. è vietato procedere alla lottizzazione dei terreni e scopo edilizio.

Dopo il decreto di approvazione del P.d.F., fino a



4.)

quando non sia stato approvato il piano particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione dei terreni a scopo edilizio può essere autorizzata dal Comune, previo nulla osta dell' ^{AUTORITÀ REGIONALE COMPETENTE} ~~Servizio Urbanistico Regionale~~.

L'autorizzazione Comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascrivere a cura del proprietario, che preveda:

- a) la cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria previste nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n° 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria di cui al successivo art. 6)
- b) l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione e di quelle opere che sono necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in proporzione all'entità ed alle caratteristiche dell'insediamento.



c) i termini, non superiori a dieci anni, entro i quali deve essere ultimata la esecuzione delle opere di cui al precedente punto b.)

d). congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione deve essere approvata con delibera consiliare, nei modi e forme di legge.

Il rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi.



ART. 5) OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione primarie sono:

- a) le strade
- b) gli spazi di sosta e parcheggio
- c) la fognatura
- d) le reti idrica
- e) la rete di distribuzione di energia elettrica
- f) la rete di distribuzione del gas
- g) la pubblica illuminazione
- h) il verde.

Le opere di urbanizzazione secondarie sono:

- e) opere per la pubblica istruzione
- b) attrezzatura degli spazi pubblici o di uso pubblico (parco - giochi - sport.)
- c) attrezzature pubbliche o di uso pubblico (culturali - amministrative - sanitarie - religiose.)

La quota parte delle opere di urbanizzazione secondarie a carico dei lottizzanti, è determinata mediante apposita delibera comunale, con riferimento agli standards urbanistici previsti nei decreti del 1 e 2 aprile 1968 -



ART. 6) INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO.

Nelle zone ove non è prescritto l'intervento urbanistico preventivo, l'edificazione dei singoli lotti (intervento edilizio diretto) è consentita dietro rilascio di licenza di costruzione.

ART. 7) DESTINAZIONE D'USO.

Nei progetti, sia d'intervento edilizio diretto che urbanistico, deve essere indicata la destinazione dello strumento urbanistico.

Eventuale cambiamento della destinazione d'uso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune.

ART. 8) UTILIZZAZIONE SUPERFICIE-LOTTO

L'utilizzazione degli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario, corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni altra richiesta successiva di costruzione sulle superfici stesse, ivi per consentite da qualsiasi frazionamento o modificazione dovuti a passaggio di proprietà. Tali superfici dovranno essere indicate, in tal caso, con trascrizione del vincolo, nei modi e forme di legge.



CAPO II - INDICI EDILIZI

ART. 9) DESCRIZIONE DEGLI INDICI EDILIZI

L'edificazione nelle varie zone del territorio Comunale, è caratterizzata dai seguenti indici:

A) INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE " $I_t = V/S_t$ "

dove V rappresenta in MC. (metricubi) il volume massimo costruibile e S_t in MQ. (metriquadrati) la superficie del territorio considerato.

B) INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIA " $I_f = V/S_p$ "

dove V rappresenta in MC. il volume massimo costruibile, ed S_p la superficie in MQ. del lotto edificatorio.

C) SUPERFICIE MINIMA DEL LOTTO EDIFICATORIO " S_m "
MISURATA IN MQ.

D) ALTEZZA MASSIMA DEGLI EDIFICI " H ", MISURATA
IN MC. (metri)

E) DISTANZA MINIMA FRA FABBRICATI " D " MISURATA
IN MC. (metri)



9)
F) RAPPORTO MASSIMO DI COPERTURA " $Q = S_c/S_e$ "

dove S_c rappresenta in mq. la superficie coperta del lotto edificatorio ed S_e in mq. la superficie del lotto edificatorio.

G) DISTANZA DAL CIGLIO STRADALE " M ", MISURATA IN METRI.



ART. 10) COMPUTO DEGLI INDICI EDILIZI

Per la determinazione dell'indice di fabbricabilità territoriale I_t , va considerata la cubatura complessiva degli edifici esistenti e di quelli di progetto. La superficie territoriale S_t comprende anche le strade e le altre aree di uso pubblico, con la esclusione dei corsi d'acqua e dei bacini.

Per la determinazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria I_f , dell'altezza massima degli edifici " H ", della superficie minima del lotto " S_m ", della minima distanza " M ", valgono le seguenti modalità:

a) l'indice I_f deve essere calcolato con riferimento alle aree destinate all'edificazione, comprese le eventuali zone non edificabili di cui all'art. 10/B ricadenti nel lotto.

Vanno escluse dalla determinazione della superficie del lotto S_l , le aree destinate a formare vie, piazze ed altri spazi di uso pubblico, anche se queste, al momento della richiesta della licenza di costruzione fanno parte del lotto.

Nel concedere dette licenze edilizie, la superficie utilizzata per il computo del volume V , deve essere esattamente definita. Tale superficie deve ritenersi vincolata in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà



non possa più essere considerata nel computo degli indici edilizi, per eventuali ulteriori costruzioni - Nel calcolo del volume V vanno compresi tutti i corpi chiusi in oggetto, le cabine idriche, i levatoi siti sulle terrazze, gli accessori anche se distaccati dalla costruzione, con esclusione dei soli volumi tecnici, quali gabbio scale ed ascensore e dei volumi porticati, se destinati a uso collettivo.

E' compreso, però, il volume relativo al parcheggio obbligatorio ai sensi delle leggi vigenti, se coperto.

Il calcolo dei volumi sarà determinato computando le parti edificate che emergono dal terreno -

Il calcolo dei volumi dei fabbricati costruiti su terreni in pendenza, verrà fatto considerando tutte le parti fabbricate che emergono dalla superficie del terreno su cui l'opera insiste non allo stato naturale di esso, ma considerando gli sbancamenti e le sistemazioni esterne -

b) L'altezza "H" dei fabbricati si misura a partire dal livello del terreno o dal marciapiede, se esiste, fino alla quota della linea di gronda del tetto, ovvero alla quota di colpestio della terrazza di copertura.

Quando la strada, la piazza o il terreno siano in pendenza, l'altezza del fabbricato andrà misurata in corrispondenza del punto di quota media - Per maggiori specifiche si rinvia all'art. 19 del titolo secondo del R.E. allegato al P.d.F.



c) Possono considerarsi edificabili i lotti di superficie inferiore a quella prevista nelle varie zone, a condizione che trattarsi di lotti contigui con superficie complessiva nei limiti indicati ed a condizione che i fabbricati costituiscano un unico edificio progettato unitariamente.

d) I distacchi fra i corpi di fabbrica "D", vanno misurati nella minima distanza fra i due edifici al netto di eventuali aggetti o sporgenze ed esclusi i balconi.

e) Il rapporto massimo di copertura "Q", va riferito a tutte le opere edificate in relazione all'intero lotto, comprese le eventuali zone "non edificande", di cui all'art. 18.



CAPO III°. ZONIZZAZIONE

ART. 11) DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE

Per l'applicazione delle presenti norme, l'intero territorio comunale, è ripartito secondo la seguente classificazione:

1) ZONE RESIDENZIALI

- di conservazione e risanamento TIPO A
- di completamento TIPO B
- di espansione TIPO C

2) ZONE PRODUTTIVE

- zone industriali TIPO D

3) ZONE AGRICOLE

- zona agricola TIPO E

4) ZONE A VINCOLO SPECIALE

- zona cimiteriale
- di rispetto alla viabilità
- di rispetto ai corsi d'acqua.



5) ZONE DI USO PUBBLICO

d'interesse comprensoriale: per la viabilità primaria

d'interesse comunale: per la viabilità secondaria
e per le attrezzature urbane.

Nel grafico di progetto del P.d.F. in scala 1:2000
e ciascuna zona corrisponde un diverso tipo di
campitura.

Per le variazioni indicate in tavole diverse, con
scale diverse, fanno sempre fede quelle in scala
maggiore:

Le caratteristiche di ciascuna zona sono stabilite
dalle norme contenute negli articoli che seguono:



ART. 12) ZONA DI CONSERVAZIONE E RISANAMENTO
ZONA TIPO "A",

- Corrisponde all'antico nucleo edilizio, il cui carattere unitario deve essere conservato per i suoi valori ambientali. Esso è pertanto soggetto ai vincoli di cui appresso.

Nella zona "A" è consentito la destinazione d'uso per residenza, uffici, negozi, studi professionali e commerciali, etc ad eccezione di quelle ad edificio industriale, officine meccaniche, senatorio, autorimessa pubblica, stalla.

In tutti gli interventi di carattere edilizio, i materiali da costruzione usati dovranno essere, in genere, quelli naturali usati tradizionalmente; dovranno essere conservate le alberature esistenti, gli spazi interni ed esterni esistenti; tutte le superfici vetrate (finestre, porte, vetrine, etc.) dovranno mantenere lo stesso rapporto nei riguardi delle pareti su cui insistono.

Nella zona tipo "A" il P.d.F. si attua a mezzo di:

a) Restauro conservativo.

I fabbricati di valore monumentale, tutelati dalla legge 1.6.1939 no 1089, sono soggetti a restauro conservativo.



b) Intervento edilizio diretto.

- I fabbricati privi di valore storico, possono essere ristrutturati, o demoliti e ricostruiti.

- Il volume del fabbricato ristrutturato o ricostruito non potrà superare quello del fabbricato preesistente; le altezze non potranno superare quelle preesistenti.

- Diven le distanze, si mantiene l'allineamento preesistente dei cigli stradali, si mantiene la distanza preesistente dai confini di proprietà, si mantiene la distanza preesistente fra fabbricati.

- Nel caso di edificazione in aree libere edificabili, la densità fondiaria sarà pari al 50% (cinquanta per cento) della densità media delle zone e comunque non superiore a 5 mc./mq. Age. effetti della distanza dal ciglio stradale, i nuovi fabbricati, si allineeranno sui vecchi allineamenti edilizi preesistenti o in mancanza si disporranno alla distanza minima di ml. 8.00 (tre) dal ciglio stradale - La distanza minima del nuovo fabbricato dai fabbricati esistenti sarà di ml. 6.00 (sei) e i fabbricati sono separati da strade chiuse al traffico veicolare; nel caso contrario sarà di ml. 8.00 (otto). E' consentita l'addizione del nuovo fabbricato a quelli esistenti.



ART. 13) ZONA DI COMPLETAMENTO (TIPO B)

- In tale zona il P.d.F. si attua mediante intervento diretto (licenze edilizia), sempre che le aree in oggetto sono dotate di infrastrutture di urbanizzazione primaria. *

Le nuove costruzioni devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti indici:

- a) indice di fabbricabilità ordinaria $I_f = 3.00 \text{ mc/mq.}$
- b) altezze massime "H_{max}" $H_{\text{max}} = 10.00 \text{ ml.}$
- c) numero massimo di piani $n = 3$

- d) distanze fra fabbricati "D_i"

d, 1) se separati da strade veicolari non cieche, la distanza fra fabbricati è in rapporto alla larghezza stradale "L", secondo i dati:

d, 1, 1) per strade larghe fino a $L = 7.00 \text{ ml.}$

$$D = (6.00 + L) \text{ ml.}$$

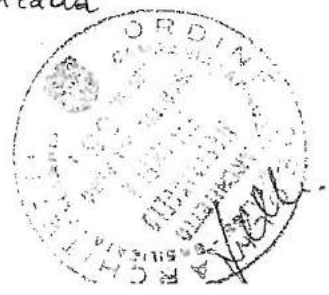
d, 1, 2) per strade larghe da 7.00 a 15.00 ml

$$D = (8.00 + L) \text{ ml.}$$

d, 1, 3) per strade veicolari cieche, la distanza

$$\text{deve essere minimo } D = (3.00 + L) \text{ ml.}$$

dove l'incremento della larghezza stradale (di 6.00 ml o di 8.00 ml o di 3.00 ml.) viene diviso in parti uguali fra i due lati della strada



ART. 13) ZONA DI COMPLETAMENTO (TIPO B)

In tale zona il P.d.F. si attua mediante intervento diretto (licenze edilizia), sempre che le aree in oggetto sono dotate di infrastrutture di urbanizzazione primaria *



Qualora le aree libere siano prive di urbanizzazione primaria oppure qualora, per estensione delle aree stesse e per numero ed entità di fabbricati progettati o progettabili, si configuri di fatto l'esistenza di una lottizzazione, anche nella zona B il P. di Fabbr. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (piano di lottizzazione).

/mq.

e

d) distanze fra fabbricati "D"

d, 1) se separati da strade veicolari non cieche, la distanza fra fabbricati è in rapporto alla larghezza stradale "L", secondo i dati

d, 1, 1) per strade larghe fino a $L = 7.00 \text{ ml}$

$$D = (5.00 + L) \text{ ml.}$$

d, 1, 2) per strade larghe da 7.00 a 15.00 ml

$$D = (8.00 + L) \text{ ml}$$

d, 1, 3) per strade veicolari cieche, la distanza

$$\text{dove essere minimo } D = (3.00 + L) \text{ ml.}$$

dove l'incremento della larghezza stradale (di 5.00 ml o di 8.00 ml o di 3.00 ml .) viene diviso in parti uguali fra i due lati della strada



d.2) in rapporto all' altezza H dei fabbricati

$$D = H \text{ (ml.)}$$

d.3) Minimo assoluto di distanza fra pareti finestrate e pareti di edifici aut. stanti

$$D = 10,00 \text{ (ml.)}$$

e) Distacco minimo dai confini

e.1) in rapporto all' altezza H del fabbricato

$$d = H/2 \text{ (ml.)}$$

e.2) minimo assoluto

$$d = 5,00 \text{ (ml.)}$$

f.) Aree di parcheggio inerenti alla costruzione

5,00 mq per ogni 100,00 mc.

g) Indice di copertura

$$Q = 0,50 \text{ mq./mq.}$$

Nella zona di completamento b. po B sono ammesse costruzioni a carattere residenziale, per uffici, negozi, studi professionali, etc; ed eccezione di quelle ad edificio industriale, officina meccanica, salatoio, autorimessa pubblica, stalle etc.



ART. 14) ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE
ZONE TIPO C - SOTTOZONE C₁ - C₂ - C₃

- In tali zone sono ammesse: abitazioni a carattere residenziale; pensioni; alberghi; locali per attività ricreative; negozi.
- Sono esclusi: impianti ed edifici industriali; ospedali; sanatori; autorimesse pubbliche; stalle; depositi di materiali e merci; mattatoio e quanto altro.
- Comune ritenesse in contrasto con la funzione residenziale l'attuazione del ^{P. Fabbricazione} ~~P.R.G.~~ nelle zone tipo "C", avviene mediante intervento urbanistico preventivo (lottizzazione convenzionata o piani particolareggiati).

1) Sottozona "C₁"

- In detta zona vige il piano di zona approvato con decreto Min. LL. PP. n° 97 del 5/7/1966 e relativa variante.
- Per la normativa di tale zona si rimanda agli allegati grafici del piano di zona.



2) Sottizona "C₂"

E' obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo, nel rispetto dei seguenti indici:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| a) indice fabbric. territoriale | $I_t = 1,45 \text{ mc/mq.}$ |
| b) indice fabbric. fondiario | $I_f = 2,00 \text{ mc/mq.}$ |
| c) altezze massima edifici | $H_{\max} = 10,00 \text{ ml.}$ |
| d) numero massimo di piani | $n = 3$ |
| e) distanze fra fabbricati "D" | |

e, 1) se i fabbricati sono separati da strade non cieche, la distanza è in rapporto alle larghezze stradale "L", secondo i dati:

e, 1, 1) per strade larghe fino a ml. 7,00

$$D = (10,00 + L) \text{ ml}$$

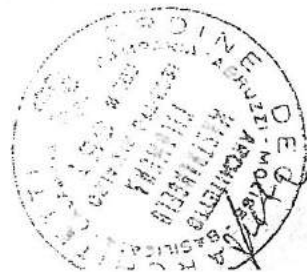
e, 1, 2) per strade larghe fino a ml. 15,00

$$D = (15,00 + L) \text{ ml}$$

e, 1, 3) per strade larghe oltre ml. 15,00

$$D = (20,00 + L) \text{ ml.}$$

dove l'incremento delle larghezze stradale di ml. 10,00 ; di ml. 15,00 ; di ml. 20,00 ; viene diviso in parti uguali fra i due lati della strada -



21.)

e. 2) se i fabbricati sono separati da strade
veicolari cieche o pedonali di larghezza "L",
la distanza deve essere minimo

$$D = (6,00 + L) \text{ ml}$$

dove l'incremento delle larghezze stradale di
ml. 6.00 viene diviso in parti uguali fra i due
lati delle strade.

e. 3) in rapporto all'altezza "H", de
fabbricati deve essere:

$$D = H \text{ ml.}$$

e. 4) minimo assoluto di distanza fra
piedi finestrate e pareti antistanti

$$D = 10,00 \text{ ml.}$$

f.) distacco dai confini "d", -

f. 1) in rapporto all'altezza de
fabbricati

$$d = H/2 \text{ (ml.)}$$



22.)

f. 2) minimo assoluto

$$d = 5,00 \text{ (me.)}$$

f. 3) non sono ammesse costruzioni a confine di proprietà -

g.) parcheggi inerenti la costruzione

$$5,00 \text{ mq. per ogni } 100 \text{ mc.}$$

h) indice di copertura

$$Q = 0.5 \text{ mq./mq.}$$

3) SoHo zona "C3"

- In detta zona vige il Piano di Ricostruzione approvato con Decreto del Min. LL. PP. n° 3591 del 29-8-1950 -

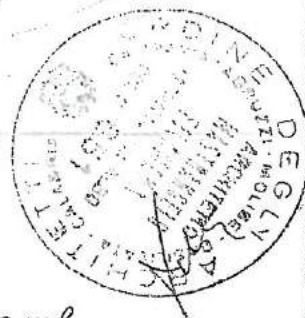
- Per le normative di tale zona si rimanda agli allegati grafici del P.d.R. -



ART. 15) ZONA LOCALIZZAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI
(ZONA D)

- In detta zona sono ammesse costruzioni a carattere industriale o artigianale. E' consentita inoltre l'installazione di laboratori di ricerca ed analisi, magazzini, depositi, silos nautici edifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti.
- Sono vietate tutte le costruzioni a carattere residenziale, con la sola esclusione per le abitazioni del personale titolare o dirigente e per il personale addetto alla sorveglianza degli impianti.
- Tutti gli scarichi di fognaia e canali, devono essere depurati in conformità alle leggi e regolamenti igienico-sanitari vigenti.
- Nella zona tipo D il P.d.F. si attua con intervento edilizio diretto e relativo connesso con il Comune, con i seguenti indici:

- a) rapporto di copertura $Q = 1/3$
- b) altezza in relazione alle esigenze
- c) altezza max delle costruzioni per abitazioni degli addetti $H = 8.50 \text{ ml.}$
- d) distacco minimo dai confini $d = 10,00 \text{ ml.}$
- e) aree per spazi pubblici (verde - parcheggio - attività collettive) $10,00 \text{ mq per ogni } 100,00 \text{ mq.}$



ART. 15) ZONA LOCALIZZAZIONE IMPIANTI PRODUTTIVI (ZONA D)

- In detta zona sono ammesse costruzioni a carattere industriale o artigianale. E' consentita inoltre l'installazione di laboratori di ricerca ed analisi, magazzini, depositi, silos navi e colifici ed attrezzature di natura ricreativa e sociale a servizio degli addetti.
- Sono vietate tutte le costruzioni a carattere residenziale, con la sola esclusione per le abitazioni del personale titolare o dirigente e per il personale addetto alla sorveglianza degli impianti.
- Tutti gli scarichi di fogna e canali, devono essere depurati in conformita alle leggi e regolamenti igienico sanitari vigenti.

- Nella zona tipo D il P.d. F. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (lottizzazione convenzionata o piani particolareggiati) per aree delimitate da strade esistenti o di progetto e, comunque, di superficie non inferiore a 10 Ha. Nella zona D sono stabiliti i seguenti indici di fabbricabilità:

- 1) - indice di fabbricabilità territoriale 2 mc/mq.
- 2) - indice di fabbricabilità fondiaria 3 mc/mq.

Sono anche stabiliti i seguenti altri indici:

- abitazioni degli addetti $H = 4.50 \text{ mq.}$
- d) distacco minimo dai confini $d = 10,00 \text{ ml.}$
- e) aree per spazi pubblici (verde - parcheggi - attività collettive) $10,00 \text{ mq per ogni } 100,00 \text{ mq.}$

ART. 16) ZONA AGRICOLA

La zona agricola è destinata prevalentemente all'attività diretta o connessa con l'agricoltura -

Per cui è consentito:

- a.) costruzioni e servizio diretto del fondo agricolo; abitazioni, fabbricati rurali, ricoveri per animali e macchine agricole etc.
- * b.) impianti produttivi di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli.
- c.) industrie nocive e laboratori
- d.) eventuali costruzioni per industrie estrattive, cave, ed impianti per lo sfruttamento di risorse in loco.

Quirca le distanze delle costruzioni dalle strade vige il rispetto del D.I. del 1.4.1968 n° 1404, per cui le distanze minime a protezione del vasto stradale da osservarsi nelle edificazioni, valgono

- A) per le autostrade $d_{min} = ml. 60.00$
- B) per le strade di grande comunicazione e di traffico elevato $d = ml. 40.00$
- C) per le strade di media importanza $d = ml. 30.00$
- D) per le strade di interesse locale $d = ml. 20.00$



In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto sono stabilite dall'art. 5 del D.M. 1-4-1968 n° 1404.

Nelle zone agricole comuni (TIPO E) sono consentite le costruzioni previste ai punti:

a). b). c) d) dell'art. 16. con i seguenti indici:

a) indice fabbr. fondiaria

$$I_f = \frac{0,33}{0,33} \text{ mc./mq}$$

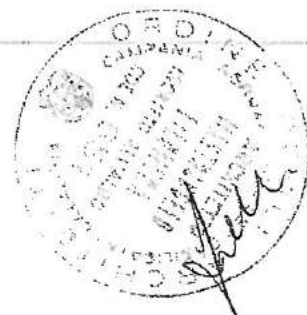
di cui al massimo utilizzabile per

abitazioni

$$I_{f,a} = 0,03 \text{ mc./mq.}$$

b) altezza max. delle abitazioni

$$H = 7,00 \text{ ml.}$$



ART. 17) ZONE DI USO PUBBLICO DI
INTERESSE COMUNALE

26.)

Tali zone si distinguono in zone per la viabilità,
locale e secondaria, per attrezzature urbane, per
verde pubblico

A) Zone per attrezzature urbane (TIPO V)

Tali zone sono destinate all'istruzione, alle
chiese, ai centri civici, sociali, ai pubblici servizi.

Il P.d.F. si attua con intervento edilizio
diretto applicando gli indici:

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a) indice di copertura | $Q = 1/2$ |
| b) altezza max. ed. fr. | $H = 10,00 \text{ ml.}$ |
| c) indice fabbr. fondiario | $I_f = 2,50 \text{ mc./mq.}$ |
| d) distanza dai confini | $d = 8,00 \text{ ml.}$ |
| e) distanza fra fabbricati | $D = 12,00 \text{ ml.}$ |

B) Zone sportive (TIPO S')

Tali zone sono destinate al gioco, allo sport,
ed alle attività di tempo libero. In tale
zone il P.d.F. si attua con l'intervento
edilizio diretto, applicando gli indici:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| a) indice di copertura | $Q = 0,60$ |
| b) altezza massima | $H = 8,00 \text{ ml.}$ |
| c) distacco min. dai confini | $d = 5,00 \text{ ml.}$ |
| d) parcheggi | $8,00 \text{ mq./100 mq.}$ |

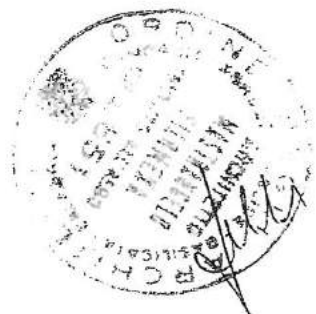


27.)

c) Zone a verde attrezzato (Tipo V₁)

Sono destinate alla creazione di parchi urbani o di quartiere.

In esse sono consentite solo attrezzature per il gioco dei bambini, chioschi, etc.



ART. 18) ZONE A VINCOLO SPECIALE

A) ZONA CIMITERIALE (TIPO V₂)

- Non sono ammesse costruzioni a carattere residenziale
- La distanza delle case dal confine dell'attrezzatura cimiteriale, non deve essere inferiore a ml. 200,00
- Eventuali piccole costruzioni per la sepoltura di fiori ed oggetti di culto, saranno autorizzate e titolo precario -

B) Zone di rispetto stradale (Tipo V₃)

In tali zone è vietata qualsiasi nuova costruzione. Sono solo permessi costruzioni attigue al servizio stradale (vedi circ. Min. L.P. n° 5980 del 30.12.1970)

Per le strade che attraversano zone residenziali o d'uso pubblico, se non espressamente indicato nello strumento urbanistico, le fasce di rispetto di cui il D.M. 1.4.1968 n° 1404 si annullano -

C) Zone di rispetto ai corsi d'acqua. (tipo E₁)

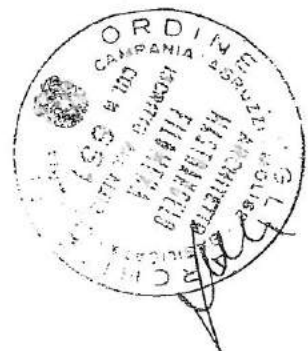
In tali zone è esclusa la destinazione residenziale e possono solo essere autorizzate opere di sistemazione idrogeologica ed eventuali attrezzature per il tempo libero -



29.)

2) Zone ferroviarie.

La zona ferroviaria è destinata ad impianti
e costruzioni ferroviarie con i relativi fabbricati
e servizi ed alle zone di rispetto ad Higen. -



104/16 XXXX nome

n. 2183 in data 9 maggio 1973, il concorso di L. 28.000.000 pari all'80% della spesa di lire 35.000.000, prevista per l'esecuzione dei lavori di cui alle premesse, mentre il 20% della cennata spesa di L. 35.000.000 dovrà cedere a carico del predetto Comune, giusta delibera n. 124 adottata dal medesimo in data 26 febbraio 1973.

Art. 2

Alla spesa di L. 28.000.000 si farà fronte con l'impegno assunto con il richiamato atto deliberativo della Giunta Regionale n. 1911 del 5 dicembre 1972.

Napoli, 11 giugno 1973

IL PRESIDENTE
Servidio

Decreto n. 424 del Presidente della Giunta Regionale in data 11 giugno 1973 - Urbanistica - Approvazione del Regolamento Edilizio e annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Cannello Arnone.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.U. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;

VISTI i DD.MM. 1 aprile 1968 n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

VISTA la legge 22 ottobre 1971 n. 865 e il D.P.R. 15 gennaio 1972 n. 8;

Ai sensi della delibera di G.R. n. 143 del 10 marzo 1972;

CONSIDERATO che il Comune di Cannello Arnone (CE) non è compreso nell'elenco di quelli obbligati a dotarsi, ai sensi dell'art. 8 della legge urbanistica, di Piano Regolatore Generale;

CONSIDERATO che, pertanto, il predetto Comune, ai sensi dell'art. 34 della citata legge, ha provveduto, con delibera consiliare n. 58 del 28 dicembre 1972, all'adozione del Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione;

VISTO il parere n. 616 in data 15 marzo 1973 della Sezione Urbanistica Regionale, la quale, esaminati gli atti costituenti lo strumento urbanistico, ha ritenuto che lo stesso possa essere approvato a condizione che vi siano introdotte le modifiche (sulla scorta delle osservazioni dettagliatamente motivate nel parere stesso) elencate nel dispositivo del presente provvedimento;

RITENUTO di poter pienamente condividere le motivazioni e le conclusioni suddette;

Che il procedimento seguito può ritenersi regolare e che lo strumento urbanistico in questione, integrato con le modifiche di cui innanzi, prevede norme sufficienti a regolare l'attività edilizia del Comune;

In conformità della deliberazione di Giunta Regionale n. 1123/155 del 16 marzo 1973 vistata dalla C.C. A.R.C. nella seduta del 18 maggio 1973;

DECRETA:

Art. 1

E' approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della L. U. 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, il Regolamento Edilizio con annesso Programma di Fabbricazione del Comune di Cannello Arnone (prov. di Caserta) con le seguenti modifiche stralci e prescrizioni:

A) Programma di Fabbricazione

ZONE C-2

A) La zona C2 a valle della linea ferroviaria in destra del fiume Volturno, va assimilata a zona F (If = 0,03 mc/mq.);

B) Le altre due zone C2 a monte della linea ferroviaria in sinistra Volturno, (limitrofe alla zona cimiteriale) vanno stralciate ed assimilate anch'esse a zona E (If = 0,03 mc/mq.).

ZONE B

Per le zone B, qualora si configurino le condizioni di cui all'art. 8 della legge 765/67, per numero ed entità di fabbricati, dovrà procedersi a mezzo di lottizzazione convenzionata secondo la procedura stabilita da detto articolo;

IMPIANTI PRODUTTIVI

La localizzazione della zona per impianti produttivi può ritenersi accettabile con l'introduzione dell'indice di densità fondiaria di 3 mc/mq.;

B) REGOLAMENTO EDILIZIO

Il testo del regolamento edilizio va così integrato

Art. 4

Al comma I, fra i numeri 4 e 5, si inserisce il rigo: «membri elettivi».

Art. 5

Al termine dell'articolo vanno aggiunti i seguenti commi:

La Commissione edilizia, nell'esame dei progetti per i quali viene richiesta licenza di costruzione, dovrà preliminarmente verificare e dichiarare se ricorrano o meno gli estremi di una lottizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge urbanistica vigente, tenendo conto delle caratteristiche e del peso degli insediamenti oggetto della richiesta in esame e di altre richieste presentate precedentemente o contemporaneamente.

In caso negativo nel parere sarà inclusa la dizione «Non ricorrono gli estremi di lottizzazione ai sensi dell'art. 28 della legge 8.1967 n. 765».

In caso positivo sarà invece inclusa la dizione «Ricorrono gli estremi di lottizzazione e sarà espresso, quindi, parere contrario al rilascio di singole licenze edilizie».

C) NORME DI ATTUAZIONE

Al testo delle Norme di attuazione sono apportate le seguenti modifiche:

Art. 4

Al comma 4° la frase «previo nulla-osta della Sezione Urbanistica Regionale» è sostituita con «previo nulla osta dell'Autorità regionale competente».

Art. 10

Alla lettera b), in fine, il riferimento all'art. 10 del R.E. è rettificato in «art. 23».

Art. 12

Alla lettera b) il comma 2° («I volumi preesistenti sono suscettibili... alla media delle altezze degli edifici contigui») è sostituito dal seguente:

«Il volume del fabbricato ristrutturato o ricostruito non potrà superare quello del fabbricato preesistente; le altezze non potranno superare quelle preesistenti».

Art. 13

Dopo il comma I si inserisce il seguente:

«Qualora le aree libere siano prive di urbanizzazione primaria oppure qualora, per estensione delle aree stesse e per numero ed entità di fabbricati pro-

gettati o progettabili, si configuri di fatto l'esistenza di una lottizzazione, anche nella zona B il P. di F. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (piano di lottizzazione)».

Art. 14

Al comma 3° la frase iniziale «L'attuazione del P.R.G. è rettificata in «L'attuazione del P. di F.».

Art. 15

Il comma 4° è sostituito dal seguente testo:

«Nella zona tipo D il P. di F. si attua mediante intervento urbanistico preventivo (lottizzazione convenzionata o piani particolareggiati) per aree delimitate da strade esistenti o di progetto e, comunque, di superficie non inferiore a 10 Ha.

«Nella zona D sono stabiliti i seguenti indici di fabbricabilità:

- 1) indice di fabbricabilità territoriale 2 mc/mq.
- 2) indice di fabbricabilità fondiaria 3 mc/mq.

«Sono anche stabiliti i seguenti altri indici»:-

Art. 16

All'ultimo comma, lettera a), l'indice di fabbricazione fondiario indicato in 0,33 mc/mq. è ridotto a «0,23 mc/mq.».

Infine, alla tabella «Norme di attuazione (elaborato TP4) vengono apportate le seguenti modifiche:

Riga B - all'ultima colonna si aggiunge «salvo quanto prescritto al comma 2° dell'art. 13».

Riga D - alle colonne Densità territoriale e Densità fondiaria si inserisce rispettivamente «2,00» e «3,00» All'ultima colonna la indicazione «licenza edilizia e convenzione» è sostituita con «lottizzazione convenzionata».

Riga E - Alla colonna Densità fondiaria l'indicazione «0,30 conduzione fondo» è sostituita con «0,20 conduzione fondo».

Art. 2

Il Regolamento edilizio, costituito da un testo con n. 54 articoli ed il Programma di Fabbricazione, costituito da una Relazione, dalla Rete viaria (tavola TPI), da due planimetrie della Zonizzazione in scala, rispettivamente 1:5000 e 1:2000 (tavole TP2 e TP3) e dalle Norme di attuazione (tavola TP4), sono visti, per delega, dall'Assessore all'Urbanistica.

Art. 3

L'efficacia del suddetto strumento urbanistico è subordinata alla preventiva accettazione da parte del Comune da esprimersi mediante apposita deliberazione consiliare, delle modifiche e prescrizioni avanti fissate e alla pubblicazione degli atti a termini di legge.

Napoli, 11 giugno 1973

IL PRESIDENTE
Servidio

Decreto n. 425 del Presidente della Giunta Regionale in data 11 giugno 1973 - Commercio - Comune di Petina - Deroga al normale orario in occasione di festività locali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota in data 10 maggio 1973 n. 881 del Sindaco del Comune di PETINA (prov. di Salerno), intesa ad ottenere la sospensione, in quel Comune, della chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio, in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Onofrio, che avranno luogo nei giorni 10 e 11 giugno c.a.;

RITENUTA l'opportunità, per motivi di interesse locale, di accogliere la predetta richiesta;

Con richiamo alla normativa prevista dalla legge 28 luglio 1971 n. 558 art. 4, e dal proprio decreto 21 febbraio 1972, n. 32, art. 4, secondo comma;

D E C R E T A :

Art. 1

Nel Comune di PETINA (prov. di Salerno), si fa deroga alla chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio nei giorni 10 e 11 giugno 1973 con protrazione dell'orario per l'intera giornata, in occasione della festività sopradetta.

Art. 2

Il Sindaco del Comune predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 11 giugno 1973

IL PRESIDENTE
Servidio

Decreto n. 426 del Presidente della Giunta Regionale in data 11 giugno 1973 - Commercio - Comune di Reino - Deroga al normale orario in occasione di festività locali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota in data 4 giugno 1973 del Sindaco del Comune di REINO (prov. di Benevento), intesa ad ottenere la sospensione, in quel Comune, della chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio, in occasione dei festeggiamenti in onore di S. Antonio da Padova che avranno luogo nei giorni dal 9 al 14 giugno c.a.;

RITENUTA l'opportunità, per motivi di interesse locale, di accogliere la predetta richiesta;

Con richiamo alla normativa prevista dalla legge 28 luglio 1971, n. 558, art. 4, e dal proprio decreto 21 febbraio 1972, n. 32, art. 4, secondo comma;

D E C R E T A :

Art. 1

Nel Comune di REINO (prov. di Benevento), si fa deroga alla chiusura dei negozi e degli altri esercizi di vendita al dettaglio nei giorni dal 9 al 14 giugno 1973 con protrazione dell'orario per l'intera giornata in occasione della festività sopradetta.

Art. 2

Il Sindaco del Comune di REINO (prov. di Benevento) è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Napoli, 11 giugno 1973

IL PRESIDENTE
Servidio

Decreto n. 427 del Presidente della Giunta Regionale in data 11 giugno 1973 - Commercio - Comune di Futani - Deroga al normale orario in occasione di festività locali.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota in data 29 maggio 1973 n. 990 del Sindaco del Comune di FUTANI (prov. di Salerno)